



## L'INIZIATIVA PAESAGGIO E LE ENERGIE RINNOVABILI

L'Iniziativa paesaggio chiede che nella Costituzione sia iscritto il principio di separazione delle porzioni di territorio edificabili da quelle non edificabili e di frenare la costruzione smodata di edifici fuori zona edificabile. Benché gran parte degli impianti di produzione di energia rinnovabile si trovi in queste porzioni di territorio, non saranno coinvolti nell'iniziativa poiché non sono considerati come edifici ordinari.

L'iniziativa non modifica nemmeno il principio secondo il quale questi impianti sono autorizzati se sono vincolati all'ubicazione. Il rilascio dei permessi di costruzione o di ingrandimento di questi impianti rimarrà vincolato ai principi iscritti nella legge sull'energia (LEne) e nella legge sulla pianificazione del territorio (LPT), l'esigenza del limite massimo concerne solo gli edifici e non vale per le infrastrutture quali le vie d'accesso o gli impianti per la produzione di energia rinnovabile. L'Iniziativa paesaggio non impedirà quindi né lo sviluppo delle energie rinnovabili né la neutralità climatica da raggiungere nel 2050 (decarbonizzazione), ma solo un inutile boom di edifici nelle nostre campagne.

La strategia energetica 2050 prevede di abbandonare a lungo termine l'energia nucleare e di aumentare la produzione di energie rinnovabili. L'Alliance environnement ha obiettivi ancor più ambiziosi, quali l'approvvigionamento di energia rinnovabile al 100% fin dal 2035<sup>1</sup>.

Il comitato dell'Iniziativa paesaggio appoggia questa lungimiranza. I nuovi impianti energetici vanno quindi costruiti e quelli esistenti vanno ampliati. La tutela del paesaggio e della biodiversità non è in contraddizione con gli obiettivi energetici.

## LIMITARE IL NUMERO DI EDIFICI FUORI DELLE ZONE EDIFICABILI – NON QUELLO DEGLI IMPIANTI PER LE ENERGIE RINNOVABILI

La costruzione di nuovi impianti energetici non rientra nell'Iniziativa paesaggio, trattandosi di impianti legalmente vincolati alla loro destinazione nell'interesse di maggiore entità, che non vanno considerati come edifici ordinari.<sup>2</sup> Infatti l'Iniziativa paesaggio concerne unicamente gli edifici<sup>3</sup>

v. il nuovo art. 75c<sup>4</sup> cpv. 2

*«[La Confederazione e i Cantoni] Provvedono affinché nei comprensori non edificabili il numero degli edifici e la superficie da essi occupata non aumentino».*

L'esigenza di fissare un limite massimo (compensazioni comprese) vale quindi unicamente per gli edifici, non per le infrastrutture quali le strade, le antenne, gli impianti eolici e le linee ad alta tensione.

## IMPIANTI IMPOSTI DALLA PROPRIA DESTINAZIONE

L'ubicazione delle infrastrutture energetiche è già oggi imposta dalla loro destinazione: un impianto eolico deve essere costruito dove il vento è forte e costante, le centrali idroelettriche dove c'è acqua.

Il nuovo art. 75c, cpv. 2 a

*«i nuovi edifici e impianti devono essere necessari per l'agricoltura o altri fondati motivi ne vincolano l'ubicazione»*

garantisce la costruzione di impianti specifici quali le centrali idroelettriche e gli impianti eolici. Quindi non frena il loro sviluppo.

Per quanto concerne gli impianti esistenti, l'ampliamento rimane possibile anche con l'iniziativa paesaggio quando è imposto dalla destinazione.

Infatti, l'articolo 75c, cpv. 3

*«Gli edifici esistenti non utilizzati a scopi agricoli nei comprensori non edificabili non possono essere ampliati in modo sostanziale. Possono essere sostituiti con nuovi edifici soltanto se sono stati distrutti per cause di forza maggiore»*

non si applica agli impianti eolici e fotovoltaici. Questa importante distinzione tra «edifici» e «impianti» vale anche per le linee elettriche.

<sup>1</sup> <https://umweltallianz.ch/fr/nos-themes/energie-2035/>

<sup>2</sup> Gli edifici e impianti necessitano un permesso di costruzione ai sensi della Legge sulla pianificazione del territorio (vedi art. 22 cpv. 1 della Legge sulla pianificazione del territorio LPT).

<sup>3</sup> Ai sensi della definizione dell'Accord intercantonal sur l'harmonisation de la terminologie dans le domaine de la construction (AIHC): «Les bâtiments sont des structures fixes qui ont un toit fixe et généralement des enceintes supplémentaires pour protéger les personnes, les animaux ou les biens» (annexe AIHC, 2.1, v. [www.bpuk.ch](http://www.bpuk.ch) (in francese)). Vedi anche l'art. 2, lett. b, OREA: «edificio: costruzione immobiliare duratura, coperta, ben ancorata al terreno, in grado di accogliere persone e che serve per l'abitazione, il lavoro, la formazione, la cultura, lo sport o per qualsiasi altra attività umana; se si tratta di case abbinata, a gruppi o a schiera è considerata edificio indipendente ogni costruzione dotata di una propria entrata dall'esterno e separata dalle altre costruzioni da un muro divisorio verticale portante dal piano terra al tetto».

<sup>4</sup> Nuovo articolo costituzionale (RS 101) secondo il testo proposto dall'iniziativa paesaggio (testo in corsivo).

## LE ZONE SPECIALI NON RIENTRANO NELL'INIZIATIVA

Per gli impianti eolici il criterio di ubicazione imposta dalla destinazione si applica nell'ambito di una pianificazione cantonale e comunale che tiene conto delle condizioni ventose del sito scelto. I parchi eolici e fotovoltaici non fanno quindi più parte dei regolamenti delle costruzioni fuori delle zone edificabili. In questo modo non sono vincolati dall'esigenza del limite massimo.

Al momento gli edifici e impianti destinati alla produzione di energia dalla biomassa possono essere considerati conformi all'utilizzazione della zona e autorizzati in un'azienda agricola in cui la biomassa utilizzata è in stretto rapporto con l'agricoltura e con l'azienda stessa. I permessi vanno vincolati alla condizione che questi edifici e impianti serviranno unicamente allo scopo autorizzato. Generalmente si tratta di impianti supplementari accanto agli edifici fuori della zona edificabile. L'esigenza del limite massimo vale quindi anche per questo tipo di edifici.

### L'INIZIATIVA PAESAGGIO VUOLE

- » frenare il boom dell'edilizia e la cementificazione nelle zone non edificabili;
- » sottoporre le costruzioni fuori zona edificabile a regole chiare;
- » tutelare le superfici seminaturali vitali per le piante e gli animali e le terre coltivate necessarie alla produzione indigena.

**Contatto:** Associazione promotrice «Sì alla natura, al paesaggio e alla cultura della costruzione»  
info@iniziativa-paesaggio.ch, www.iniziativa-paesaggio.ch